

QUOTIDIANI DEL SOLE 24 ORE

## Niente fattura allo Sdi per le visite sanitarie fino al 31 marzo 2025



Il Sole 24 Ore | 11 dicembre 2024 | NORME E TRIBUTI | p. 33 | di Marcello Tarabusi

La fattura elettronica Sdi (Sistema di interscambio) sarà vietata ai sanitari anche per i primi tre mesi del 2025, in attesa di un adeguamento alle norme privacy che consenta di concentrare nel sistema dell'agenzia delle Entrate anche le fatture per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione. Lo dispone il Milleproroghe 2024 approvato dal Governo il 9 dicembre, in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale», che rinvia al 31 marzo il divieto di fatturazione elettronica, previsto dall'articolo 10-bis del DL 119/2018. Quando entrò in vigore la fattura elettronica agli operatori sanitari, le cui fatture contengono dati individuali sensibili, fu espressamente vietato di utilizzare lo Sdi, che fu sostituito dal Sistema tessera sanitaria su indicazione del Garante privacy. Il divieto, che originariamente doveva essere limitato al solo anno 2019, è stato poi esteso di anno in anno, da ultimo con il Milleproroghe 2023 (DL 215/2023). Dal 1° gennaio 2025 troverebbe applicazione anche per il settore sanitario l'obbligo di utilizzare lo Sdi; ma l'infrastruttura delle Entrate non ha ancora completato il recepimento delle prescrizioni del Garante e non sarebbe, quindi, conforme al Gdpr alimentare l'attuale sistema di interscambio con fatture contenenti dati sanitari. Di qui il nuovo slittamento. Il fatto che il Governo, per la prima volta, si sia limitato a una proroga di soli tre mesi (salve eventuali modifiche nell'iter parlamentare) fa pensare che l'adeguamento al Gdpr sia in stato avanzato, e che il regime speciale delle fatture sanitarie sia vicino al definitivo pensionamento, per confluire nel flusso delle e-fatture B2C ordinarie. Per i primi tre mesi del 2025 (o per il maggior periodo che il parlamento decidesse) resterà in vigore il regime attuale, con l'espresso divieto di emettere fattura Sdi per tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche: non solo per chi è tenuto all'invio alla precompilata attraverso il sistema Ts, ma per qualunque operatore sanitario, visto l'articolo 9-bis DL 135/2018 ha incluso nel divieto chiunque eroghi prestazioni sanitarie, a prescindere dall'obbligo di invio alla precompilata, come accade per ortopedie e sanitarie in forma societaria. Al cliente la fattura può essere rilasciata cartacea, oppure inviata in un qualunque formato elettronico che

non transiti dallo Sdi (ad esempio Pdf o Tif via e-mail o scaricabile da link, tramite app o su area riservata del sito), purché siano garantite sicurezza e riservatezza: i file allegati devono essere protetti da password e l'accesso a link, app o archivi online/cloud deve essere basato su credenziali sicure. Resta l'obbligo, già in vigore per tutti i sanitari, di emettere la normale e-fattura tramite Sdi se il committente non è una persona fisica (fattura B2B e B2G: si veda l'interpello 78/2019 ). Dalla e-fattura trasmessa allo Sdi non debbono però mai emergere dati personali sensibili dei pazienti. © RIPRODUZIONE RISERVATA

---